

## STATUTO

### “FONDAZIONE DI CARITÀ SAN LORENZO”

#### Articolo 1 - Denominazione, natura e sede

La “Fondazione di Carità San Lorenzo” (di seguito nominata per brevità “Fondazione”), istituita con decreto del Vescovo di Perugia in data 19 dicembre 2016 è persona giuridica pubblica nell'ordinamento canonico.

Ha sede in Perugia (PG), Via Montemalbe, 1.

#### Articolo 2 - Finalità

La Fondazione ha finalità di religione e culto, nello spirito della tradizione caritativa della Chiesa.

Si propone di supportare le opere della Chiesa locale nell'ambito della testimonianza della carità, della giustizia sociale della pace, con particolare attenzione agli ultimi.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

#### Articolo 3 – Attività

Per la realizzazione delle proprie finalità la Fondazione promuove, sostiene e gestisce, secondo le esigenze, iniziative e servizi di carattere caritativo e assistenziale.

La Fondazione può altresì realizzare iniziative di promozione umana e sociale, nonché attività tecniche e sanitarie, nel territorio nazionale o in Paesi esteri.

La Fondazione può inoltre:

- realizzare, direttamente o in convenzione con enti terzi, interventi a favore delle persone in stato di bisogno;

A tal fine:

- opera in sinergia con gli uffici pastorali diocesani, in primis con la Caritas diocesana;
- realizza forme di collaborazione con altri enti presenti sul territorio attraverso convenzioni o progetti educativi, assistenziali di promozione umana.

Ai sensi dell'art 15 della legge n. 222/85 la Fondazione può anche:

- a) svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, cioè attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, comprese quelle commerciali (cfr. lett. b, art.16, legge n.222/85);
- b) richiedere l'utilizzo delle strutture presenti nel territorio diocesano per svolgere le suddette attività;
- c) concedere a terzi l'uso delle proprie strutture.



#### Articolo 4 - Patrimonio e mezzi di funzionamento

Il patrimonio è costituito da euro 20.000,00 (ventimila/00) quale patrimonio stabile, nonché da beni mobili e immobili e da avanzi di gestione a ciò destinati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può incrementare il patrimonio senza che ciò costituisca una modifica statutaria.

Costituiscono mezzi di funzionamento tutti i beni diversi dal patrimonio e in particolare:

- a) le rendite e i proventi ricavati dalle attività, nonché dalla gestione del patrimonio e delle strutture;
- b) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a patrimonio;
- c) i contributi erogati dalla Diocesi e da enti pubblici o privati non destinati a patrimonio;
- d) Le donazioni o i lasciti testamentari non destinati a patrimonio;
- e) I proventi di eventuali attività commerciali.

#### Articolo 5 – Organi e funzionamento

Gli organi della Fondazione sono:

- a) Il Consiglio Direttivo;
- b) L'Organo di controllo e/o di Revisione.

Gli organi rimangono in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina, e comunque, restano in carica con pieni poteri fino a quando non subentrano i nuovi organi.

Tutte le cariche possono essere riconfermate, per non più di due mandati interi consecutivi.

Tutte le cariche all'interno del Consiglio Direttivo sono esercitate a titolo gratuito. Agli stessi è riconosciuto il rimborso delle spese documentate e sostenute in ragione dell'ufficio e previamente autorizzate.

Resta salva la possibilità di prevedere cariche retribuite, con obbligo per il Consiglio Direttivo di attribuire l'incarico a valori non superiori alle previsioni di cui all'art., 8, comma 3, lettera a) del D.Lgs 117/2017, ove sia necessaria l'acquisizione di professionalità specifiche o necessarie per il funzionamento della Fondazione. La decisione rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione.

È ammessa l'istituzione di cariche onorarie, non retribuite, ove possano portare lustro o vantaggio alla Fondazione. La decisione rientra tra gli atti di straordinaria

*Fondazione*



amministrazione, essendo subordinata al nulla osta del Vescovo dell'Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve.

### **Articolo 6 – Consiglio Direttivo. Composizione**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che può essere composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri di cui:

- Il Direttore della Caritas diocesana, membro di diritto;
- un presbitero designato dal Consiglio Presbiterale diocesano tra i propri componenti;
- i rimanenti membri nominati dal Vescovo dell'Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve.

Il Consiglio Direttivo nomina tra suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Se nel corso del mandato vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più membri, il Consiglio deve senza ritardo, e comunque entro 30 giorni, assicurarsi che venga effettuata la sostituzione, tenendo conto dei criteri di cui sopra. Il mandato di coloro che sono nominati in sostituzione ha durata per il periodo residuo di mandato dei predecessori.

In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo decade l'intero Consiglio, compreso il Presidente. In caso di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, l'Ordinario del Luogo può cooptare persone idonee ai sensi del § 2 del can 1279 del Diritto Canonico.

### **Articolo 7 – Consiglio Direttivo. Competenze**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo della Fondazione e provvede a tutti gli atti di amministrazione e gestione delle attività e del patrimonio, in armonia con gli orientamenti e le scelte pastorali della Caritas diocesana, fatta salva la disciplina canonica e le disposizioni di cui all'art. 10.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) la definizione delle linee di indirizzo dell'attività della Fondazione;
- b) la definizione dei criteri per individuare i soggetti beneficiari degli aiuti disposti dalla Fondazione;
- c) l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- d) l'adozione del Regolamento della Fondazione;
- e) la proposta al Vescovo di eventuali modifiche dello Statuto.

Il Consiglio, con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, può delegare al Presidente e/o a uno o più dei suoi componenti e/o al Direttore e/o a terzi particolari funzioni di amministrazione, determinandone i limiti, nonché delegare a



*finetter*

detti soggetti il potere di compiere anche singoli atti o categorie di atti, con l'attribuzione del relativo potere di rappresentanza dell'Ente.

### **Articolo 8 – Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente, si raduna tutte le volte che questi lo reputi necessario, e comunque almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consultivo. Inoltre, deve essere tempestivamente convocato quando richiesto - con l'indicazione dei temi da trattare - da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto da inviarsi almeno 5 giorni prima della riunione, anche a mezzo posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno; in caso di urgenza la convocazione può avvenire anche con telegramma o telefax inviato il giorno prima. Le riunioni avvengono presso la sede della Fondazione o altrove, purché in Italia.

Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per audio o tele conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto di chi presiede.

### **Articolo 9 – Verbali**

I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e inseriti in ordine cronologico nell'apposito registro.

### **Articolo 10 – Atti di amministrazione ordinaria straordinaria**

Ai sensi dei §§ 1 e 2 del can. 1281, e del Decreto Arcivescovile sugli atti di straordinaria amministrazione (decreto Arcivescovo Ivan Maffei prot. 16/2023/D) per la validità degli atti di amministrazione eccedenti l'ordinaria è necessaria la licenza dell'Ordinario diocesano.



In particolare, è necessaria:

- a) la licenza dell'Ordinario diocesano degli atti di cui al canone 1281 del Codice di Diritto Canonico, come determinati dal vigente decreto arcivescovile;
- b) la licenza del Vescovo, di cui al can. 1291, per gli atti di alienazione o comunque pregiudizievoli del patrimonio stabile di valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292;
- c) la licenza della Santa Sede per i medesimi atti di cui al precedente b) se il valore dei beni del patrimonio stabile è superiore alla somma massima di cui al can. 1292;
- d) la licenza della Santa Sede per gli atti riguardanti ex-voto o oggetti preziosi di valore artistico storico.

Nessuna autorizzazione è richiesta per l'ordinaria amministrazione, per il trasferimento a destinazione delle offerte raccolte per interventi in caso di calamità o per la realizzazione di progetti di sviluppo.

### **Articolo 11- Presidente e Vicepresidente**

Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, con facoltà di farsi sostituire, anche per i singoli atti, conferendo procura speciale;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo determinando l'ordine del giorno;
- c) cura l'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio, anche avvalendosi dell'opera del Direttore;
- d) può assumere, in caso di estrema urgenza, possibilmente sentito l'Organo di Controllo e/o di Revisione, i provvedimenti indifferibili e indispensabile al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio.

Il Vicepresidente sostituisce in tutto il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della sua assenza o impedimento.

Il Presidente può delegare al Vicepresidente o ad altri Consiglieri il compito di rappresentarlo anche per singoli atti o funzioni.

### **Articolo 12 - Direttore**

Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore dirige le attività della Fondazione d'intesa con il Presidente, nei limiti del bilancio preventivo e di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.



Il Consiglio Direttivo può assegnare al Direttore altri incarichi o funzioni, conferendogli i relativi poteri di firma.

### **Articolo 13 – Tesoriere**

Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere della Fondazione. Compete al Tesoriere:

- a) la gestione della tesoreria;
- b) la redazione del bilancio preventivo e consuntivo, in collaborazione con il Presidente;
- c) la presentazione al Consiglio Direttivo del bilancio preventivo e consuntivo.

### **Articolo 14 – Organo di Controllo e Organo di Revisione**

L'Organo di Controllo può essere costituito da un Controllore unico nominato dal Vescovo o da tre membri.

Se composto da tre membri dovranno essere costituiti da:

- l'Economo diocesano (o il Vicario Episcopale/Delegato per l'economia), membro di diritto ove in possesso dei requisiti di legge o diversamente persona designata dal Vescovo;
- il Direttore dell'Ufficio Amministrativo Diocesano, membro di diritto, ove in possesso dei requisiti di legge o diversamente persona designata dal Vescovo;
- un membro, iscritto all'albo dei Revisori Legali, nominato dal Vescovo.

Compete all'Organo di Controllo:

- a) garantire la correttezza della gestione amministrativa;
- b) controllare la contabilità e l'esattezza del bilancio;
- c) effettuare verifiche di cassa

Dovrà presentare annualmente una relazione su questi aspetti al Vescovo diocesano.

Qualora la Fondazione dovesse essere tenuta ad osservare particolari disposizioni statali a motivo dell'attività svolta, come previsto dall'art. 7, co. 3, L. n 121/1985 - Accordo di Revisione del Concordato Lateranense, competono all'Organo di Controllo le funzioni di controllo e vigilanza prescritte dalla normativa stessa.

Le decisioni, nel caso di organo pluripersonale, vengono prese a maggioranza dei componenti dell'Organo di Controllo.

Nel caso in cui venga a mancare un membro del collegio, si procede alla sua sostituzione nel rispetto di quanto indicato dal primo comma del presente articolo.



L'Organo di Revisione, ove obbligatorio per legge è nominato dall'Arcivescovo e può anche coincidere con l'Organo di controllo e in questo caso tutti i suoi componenti, dovranno essere revisori iscritti nell'apposito registro.

L'organo di Controllo e l'Organo di Revisione ove nominati esercitano le funzioni di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017 e operano in base alla legge.

### **Articolo 15 – Esercizio**

L'esercizio della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di novembre.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese di aprile dell'anno successivo.

I bilanci approvati devono essere trasmessi dal Presidente al Vescovo entro trenta giorni dall'approvazione.

Gli avanzi di gestione e gli eventuali fondi accantonati devono essere utilizzati solo per la realizzazione delle finalità di cui all'art.2.

### **Articolo 16 – Durata e devoluzione**

La durata della Fondazione è illimitata. In caso di estinzione il patrimonio è devoluto secondo le indicazioni del Vescovo diocesano.

### **Articolo 17 - Clausola finale**

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si applicano le norme del Codice di Diritto Canonico.

*fuwalfeis*



